

DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014
639/2014/R/EEL

DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI ESSENZIALI EX DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06, NELLE MACROZONE CONTINENTE E SARDEGNA, PER L'ANNO 2015.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 111/06

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 500/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 500/2014/R/eel);
- la comunicazione di Terna, datata 7 novembre 2014, prot. Autorità 17 novembre 2014, n. 32796 (di seguito: comunicazione 7 novembre 2014);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.P.A. (di seguito: OTTANA ENERGIA), datata 28 novembre 2014, prot. Autorità 1 dicembre 2014, n. 34771 (di seguito: comunicazione OTTANA);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità, datata 11 dicembre 2014, prot. Autorità 11 dicembre 2014, n. 36226 (di seguito: lettera DMEG).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65, *ex* deliberazione 111/06, stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi inizianti per 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
 - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
 - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
 - nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;

- con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2015, che include, con riferimento alle macrozone Continente e Sardegna, gli impianti Montemartini di ACEA ENERGIA S.P.A., Porcari di EDISON TRADING S.P.A., Assemini, Portoferraio e Sulcis di ENEL PRODUZIONE S.P.A., Centro Energia Ferrara di E.ON GLOBAL COMMODITIES SE e Ottana di OTTANA ENERGIA;
- la comunicazione 7 novembre 2014 di Terna riporta, tra l'altro, le proposte previste dal comma 64.31 in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2015 nelle macrozone Continente e Sardegna (di seguito: impianti rilevanti); e che OTTANA ENERGIA, con la comunicazione OTTANA, ha avanzato un'istanza *ex* comma 64.30 con riferimento al proprio impianto iscritto nel citato elenco;
- dalla comunicazione di Terna emerge che uno degli utenti del dispacciamento titolari di impianti rilevanti si è avvalso della facoltà di cui al comma 64.30, lett. b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare i costi variabili riconosciuti di alcune unità essenziali per l'anno 2015 nella sua disponibilità;
- con la lettera DMEG, ai sensi del comma 63.14, la Direzione Mercati dell'Autorità ha posticipato al 31 dicembre 2014 il termine dal quale si intendono approvate le proposte di Terna sui dati per la determinazione del costo variabile riconosciuto delle unità essenziali e sui parametri tipici delle stesse (*ex* comma 64.31 e 65.3.8).

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti – esclusa l'unità dell'impianto Centro Energia Ferrara - e con efficacia limitata all'anno 2015, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo e dall'istanza di OTTANA ENERGIA esplicitata nella comunicazione OTTANA;
- precisare che l'approvazione di cui al precedente alinea non implica l'ammissione alla reintegrazione dei costi per gli impianti con riferimento ai quali i relativi utenti del dispacciamento hanno già presentato istanza di ammissione all'omonimo regime, in quanto l'istruttoria sulla stessa è tuttora in corso;
- per quanto concerne l'impianto Centro Energia Ferrara, considerare la proposta di cui alla comunicazione 7 novembre 2014 nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a valutare se confermare l'ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2015, di cui alla deliberazione 500/2014/R/eel;

- che i prezzi di sbilanciamento e i prezzi zonali che rilevano per la determinazione della componente del costo variabile riconosciuto relativa alla copertura degli oneri di dispacciamento per l'anno 2015 siano individuati secondo l'approccio adottato per gli anni precedenti, anche ai fini della presentazione delle offerte;
- precisare che l'integrazione I_{GN} (di seguito: integrazione I_{GN}), di cui al comma 64.15, prevista per compensare in termini forfetari la maggiore incidenza relativa dei costi fissi di trasporto del gas naturale che contraddistingue le unità di produzione turbogas e a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, è riconosciuta esclusivamente nell'ipotesi che le stesse siano alimentate a gas naturale;
- nell'ambito della disciplina generale dei regimi ordinario e di reintegrazione dei costi, definire – per gli anni 2014 e 2015 - gli importi dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} , che, ai sensi del comma 64.15, rilevano per la determinazione dell'importo dell'integrazione I_{GN} ; e che, per l'anno 2014, gli importi dei citati parametri stabiliti con il presente provvedimento rilevino esclusivamente ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione e del saldo del corrispettivo del regime ordinario;
- prorogare i termini per la presentazione di istanze relative ai parametri tipici, di cui al comma 65.3.7, e ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.8, al fine di consentire agli utenti del dispacciamento interessati di poter disporre di un lasso temporale più ampio per la predisposizione e l'invio degli elementi a supporto di dette istanze

DELIBERA

1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2015 e nei termini esplicitati in premessa:
 - a) le proposte e le istanze, di cui alle lettere a) e b), del comma 64.31, della deliberazione 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 e istanze avanzate ai sensi del comma 64.30), che Terna ha presentato all'Autorità mediante la comunicazione 7 novembre 2014, con riferimento alle unità di produzione degli impianti rilevanti nelle macrozone Continente e Sardegna, eccezion fatta per i valori dei parametri del costo variabile riconosciuto attinenti all'impianto Centro Energia Ferrara;
 - b) l'istanza *ex* comma 64.30 avanzata da OTTANA ENERGIA con la comunicazione OTTANA;
2. di prevedere che l'approvazione, di cui al punto 1, non implichi l'ammissione alla reintegrazione dei costi per gli impianti con riferimento ai quali i relativi utenti del dispacciamento hanno già presentato istanza di ammissione all'omonimo regime;
3. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - ai commi 64.18.1, lettera d), e 64.18.2, lettera d), la locuzione “negli anni 2014 e 2015” è sostituita dalla locuzione “nell'anno 2014”;

- al comma 64.18.1, dopo la lettera d), è aggiunta la lettera seguente: “
 - e) nell’anno 2015, sono pari alla media aritmetica dei prezzi di sbilanciamento effettivi applicabili all’unità interessata e registrati nei dodici mesi compresi tra il mese di giugno dell’anno 2013 e il mese di maggio dell’anno 2014.”;
 - al comma 64.18.2, dopo la lettera d), è aggiunta la lettera seguente: “
 - e) nell’anno 2015, per ciascun periodo rilevante è pari alla media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell’energia elettrica relativi alla zona in cui è localizzato l’impianto che comprende l’unità in questione e registrati nei dodici mesi compresi tra il mese di giugno dell’anno 2013 e il mese di maggio dell’anno 2014.”;
 - ai commi 77.16, lettera g), e 77.20, lettera g), le denominazioni “h.1)” e “h.2)” sono sostituite dalle denominazioni “g.1)” e “g.2)”;
 - al comma 77.16, dopo la lettera i), è aggiunta la lettera seguente: “
 - j) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc.”;
 - al comma 77.20, dopo la lettera h), sono aggiunte le lettere seguenti: “
 - i) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all’Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall’Autorità;
 - j) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc.”;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la nuova versione della deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dallo stesso, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni